

14 SETTEMBRE 2023

**AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO**

OGGETTO: **SETTORE SANBAPOLIS: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA ZONA ADIBITA A PALESTRA DI ARRAMPICATA INDOOR E DEGLI AMBIENTI STRUMENTALI ALLA STESSA, DEL CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE, DELLA SALA FITNESS, SOPPALCO E DEGLI SPAZI UFFICI, AMBULATORI E MAGAZZINI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "SANBÀPOLIS" – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SOCIETA' ABC DOLOMITI SCS.**

**C.I.G: 9717336757**

Premesso che

la legge provinciale 24/05/1991, n. 9 recante: "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istituiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari. L'art. 2, comma 2 di suddetta legge, in particolare, dispone: *"Nell'ambito del programma pluriennale di attività (...), sono altresì realizzati, (...) servizi specifici di carattere culturale, editoriale, ricreativo, turistico e sportivo"* a favore degli studenti iscritti all'Università di Trento.

Opera Universitaria è proprietaria del centro Polifunzionale denominato Sanbàpolis in via della Malpensada a Trento, in prossimità dello studentato universitario S. Bartolameo, destinato a sede di attività culturali e sportive.

Con determinazione n. 48 di data 23/02/2023 sono stati approvati gli atti per l'indizione di un confronto concorrenziale per l'affidamento del servizio di gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente della sala fitness, soppalco e degli spazi uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato Sanbapolis per la durata di otto mensilità, tenuto conto dei due mesi di chiusura della struttura nei mesi di luglio ed agosto, eventualmente prorogabile come da art. 4 del capitolato speciale.

Con determinazione n. 92 di data 27/04/2023 si è preso atto dell'aggiudicazione del servizio di cui sopra al concorrente ASCOOP S.C. per un valore complessivo di euro 211.900,00.= (di cui euro 207.900,00 quale prezzo offerto e euro 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

Il servizio è stato affidato tramite l'invio dell'ordine d'acquisto MEPAT n. 5000355751.

In data 04/09/2023 (prot. Opera n. 10065) è pervenuta all'Amministrazione richiesta di autorizzazione al subappalto da parte dell'aggiudicataria ASCOOP S.C. relativamente all'*"inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati presso il campo di gioco polivalente, sala fitness e soppalco"* da affidare alla società ABC DOLOMITI S.C.S., con sede in Cavalese (TN), via Pizzegoda n. 8, C.F. e P. IVA 02240510228 verso un importo complessivo indicativo di €

31.185,00.=, al netto di IVA (di cui € 600,00.= per oneri della sicurezza), compensati a misura per un importo orario per ULA pari ad € 18,00.= IVA esclusa.

Preso atto che, in sede di offerta, l'impresa aggiudicataria ha dichiarato di voler subappaltare, il servizio sopra descritto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 2, lett. a) della l.p. 2/2016;

verificata la documentazione prodotta dall'impresa, ritenuta carente in alcuni aspetti, come segnalato con nota prot. Opera n. 10431 di data 07/09/2023, nota con la quale sono stati sospesi i termini per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto fino alla data di invio della documentazione richiesta;

preso atto che in data 08/09/2023, 13/09/2023 e 14/09/2023 la documentazione di cui sopra è pervenuta con note rispettivamente prot. Opera n. 10529, n. 11098 e n. 11269;

visto il contratto di subappalto, consegnato in originale ad Opera Universitaria (prot. n. 10529 di data 08/09/2023) sottoscritto tra le parti in data 31/08/2023 e accertato l'inserimento nello stesso della seguente disciplina:

- della clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione della Stazione appaltante,
- dell'indicazione degli oneri per la sicurezza come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008,
- della clausola contenente l'assunzione dell'appaltatore e subappaltatore degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, c. 9 della l. 136/2010,
- della clausola con la quale il subappaltatore non si avvale del diritto al pagamento diretto da parte della stazione appaltante, ai sensi dall'art. 105 c. 21 del d.lgs. 50/2016 e art. 26 c. 6 della l.p. 2/2016;
- dell'indicazione del CCNL applicato dal subappaltatore ai propri dipendenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 26 c. 5 della l.p. 2/2016;
- dell'indicazione della durata del servizio subappaltato che decorre dalla data della presente determinazione e fino al 30/04/2024, eventualmente prorogabile come da art. 4 del capitolato speciale;
- della clausola *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Opera Universitaria di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”*;

preso atto delle seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione sostitutiva dell'impresa aggiudicataria attestante l'inesistenza di forme di controllo e collegamento con il subappaltatore ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- dichiarazione sostitutiva dell'impresa aggiudicataria attestante l'eseguita verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- dichiarazione sostitutiva del subappaltatore resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché all'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001;
- dichiarazione sostitutiva del subappaltatore di aver preso visione e accettare in ogni sua parte, senza riserva alcuna, il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) redatto dal Committente (parte integrante del Contratto di Appalto) ai fini del rispetto di quanto previsto all'art. 26 del D. Lgs 81/2008;

- dichiarazione resa dal subappaltatore circa la composizione societaria, ai sensi del D.P.C.M. dell'11 maggio 1991, n. 187;
- dichiarazione sostitutiva del subappaltatore di essere regolarmente iscritto negli elenchi MEPAT dell'APAC;

verificata la correttezza delle dichiarazioni di cui sopra;

accertato che la società ABC Dolomiti SCS è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento, con un oggetto sociale coerente con il servizio in subappalto (prot. 11114 di data 13/09/2023);

verificata la regolarità del DURC, in corso di validità (prot. n. 11115 di data 13/09/2023);

vista la comunicazione della società ABC Dolomiti SCS del conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010;

visto che sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 26 della l.p. 2/2016;

evidenziato come, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 91, c. 1 lett. c) del d.lgs. 159/2011, in ragione dell'importo del subappalto non è necessario richiedere la comunicazione o informativa antimafia;

accertato che con riguardo alle verifiche, l'Amministrazione verificherà soltanto l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 c. 5 lett. d), e), f bis) m) e l'assenza della condizione prevista dall'art. 53 c. 16 ter del D. Lgs. 165/2001 trattandosi di fattispecie espulsive che hanno attinenza con la singola procedura di affidamento e che non possono essere sostituite dalle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione nell'elenco operatori economici della PAT e pertanto non rientranti nei controlli a campione in ordine all'assenza dei motivi di esclusione effettuati dall'APAC, così come precisato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1590 di data 18/10/2019;

tenuto conto di quanto indicato all'art. 105 c. 13 del d.lgs. 50/2016 nonché all'art. 6 del contratto di subappalto, avendo il subappaltatore dichiarato di non avvalersi del diritto al pagamento diretto da parte di Opera Universitaria, Ascoop S.C. dovrà trasmettere all'Opera Universitaria durante il periodo di attività del subappalto, copia delle fatture quietanzate del subappaltatore, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento;

con il presente provvedimento si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al subappalto del servizio summenzionato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 della l.p. 2/2016, ad ABC DOLOMITI SCS, con sede in Cavalese (TN), via Pizzegoda n. 8, C.F. e P. IVA 02240510228 verso un importo complessivo indicativo di € 31.185,00.=, al netto di IVA, di cui € 600,00.= per oneri della sicurezza, compensati a misura per un importo orario per ULA pari ad € 18,00.= IVA esclusa.

Si precisa inoltre che ai fini del pagamento del corrispettivo si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. *“Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg”* in quanto la fattispecie rientra nei casi indicati dalla Circolare APAC prot. n. 0339757 dd. 11 maggio 2021 contenente le *“Indicazioni operative relativamente all'attività di verifica di correttezza effettuate dall'Agenzia per gli appalti e contratti”*.

Si dà atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al

personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 di data 28 novembre 2022 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 29 dicembre 2022, n. 2506;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e delibera della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

### **DETERMINA**

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 26 della l.p. 2/2016, per le ragioni espresse in premessa, la società ASCOOP S.C., in qualità di aggiudicataria dell'appalto per il servizio di gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente, della sala fitness, soppalco e degli spazi uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato “Sanbàpolis”, ad affidare in subappalto parte dei servizi oggetto di aggiudicazione (inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati presso il campo di gioco polivalente, sala fitness e soppalco) alla società ABC DOLOMITI S.C.S., con sede in Cavalese (TN), via Pizzegoda n. 8, C.F. e P. IVA 02240510228 verso un importo complessivo indicativo di € 31.185,00.=, al netto di IVA, di cui € 600,00.= per oneri della sicurezza, compensati a misura per un importo orario per ULA pari ad € 18,00.= IVA;
2. di dare atto che, tenuto conto di quanto indicato all'art. 105 c. 13 del d.lgs. 50/2016 nonché all'art. 6 del contratto di subappalto, il subappaltatore ha dichiarato di non avvalersi del diritto al pagamento diretto da parte di Opera Universitaria;
3. di dare atto che l'Impresa aggiudicataria e l'Impresa subappaltatrice sono tenute all'assolvimento degli adempimenti desumibili dal combinato disposto di cui all'art. 26 della l.p. 2/2016 ed all'art. 105 del d.lgs 50/2016 ed in particolare:

l'impresa appaltatrice dovrà:

- a) trasmettere ad Opera Universitaria, prima dell'inizio del servizio, la documentazione relativa all'Impresa subappaltatrice, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici;
- b) comunicare alla compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza assicurativa, la presenza del subappaltatore prima che questi dia inizio al servizio subappaltato, ai fini della validità della copertura assicurativa;
- c) trasmettere ad Opera Universitaria durante il periodo di attività del subappalto, copia delle fatture quietanzate del subappaltatore, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento;

l'impresa subappaltatrice dovrà:

- a) adottare le misure necessarie in materia di sicurezza per le prestazioni affidate;
  - b) osservare integralmente per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi e gli accordi locali integrativi del medesimo, così come indicato all'art. 13 c. d) del contratto di subappalto;
4. di dare atto che l'Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali superi d'importo del subappalto;
  5. di dare atto che il procedimento di cui al presente provvedimento termina con la data di adozione dello stesso provvedimento;
  6. di trasmettere copia del presente provvedimento ad ASCOOP S.C.

IL DIRETTORE  
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

---